

## COMUNE DI TREBASELEGHE

Provincia di Padova

### REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con DCC n. 13 del 28/04/2016

Publicato all'Albo Pretorio dal 27/05/2016 al 10/06/2016

**Entrata in vigore 11/06/2016**

\*\*\*

Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 14/06/2017

Publicato all'Albo Pretorio dal 29/06/2017 al 13/07/2017

**Entrata in vigore 14/07/2017**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale
- Art. 3 - Bene comune: fruizione e utilizzazione

### **TITOLO II - NORME DI POLIZIA RURALE**

- Art. 4 - Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato
- Art. 5 - Atti vietati sulle strade
- Art. 6 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi
- Art. 7 - Uso di esche avvelenate
- Art. 8 - Emissione di odori molesti
- Art. 9 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
- Art. 10 - Degrado ambientale generale
- Art. 11 - Spandimento di liquami e spargimento di letame
- Art. 12 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

### **TITOLO III - ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI**

- Art. 13 - Distanze per alberi e siepi
- Art. 14 - Rami protesi e radici

### **TITOLO IV - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE**

- Art. 15- Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Art. 16 - Canali naturali e artificiali - Irrigazione
- Art. 17 - Libero deflusso delle acque
- Art. 18 - Rispetto delle acque
- Art. 19 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità
- Art. 20 - Esercizio della pesca

### **TITOLO V - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE**

- Art. 21 - Difesa contro i parassiti delle piante
- Art. 22 - Trattamenti con prodotti fitosanitari – Allegato A al presente Regolamento
- Art. 23 – Attività di controllo numerico delle nutrie

### **TITOLO VI - IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI**

- Art. 24 - Detenzione di animali da cortile

### **TITOLO VII - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME**

- Art. 25 - Pascolo degli animali su proprietà altrui
- Art. 26 - Conduzione del bestiame in transito

### **TITOLO VIII - ESERCIZIO DELL'APICOLTURA**

- Art. 27 - Denuncia degli alverari
- Art. 28 - Denuncia delle malattie delle api
- Art. 29 - Prescrizioni e divieti

## **TITOLO IX - NORME DI PROCEDURA E SANZIONI**

**Art. 30** - Richiesta e rilascio autorizzazioni

**Art. 31** - Accertamento delle violazioni

**Art. 32** - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

**Art. 33** - Sanzioni amministrative accessorie

**Art. 34** - Entrata in vigore

**Art. 35** - Norma finale

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Rurale in tutto il territorio del Comune di TREBASELEGHE.
2. La Polizia Rurale regolamenta le attività ed azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale e delle imprese agricole nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
3. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

### **Art.2**

#### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale**

Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti da dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art.3**

#### **Bene comune: fruizione e utilizzazione**

1. Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare:
  - il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
  - i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
  - i corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
  - i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
  - gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del presente Regolamento.
3. La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.
5. L'utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Autorità comunale.

## TITOLO II: NORME DI POLIZIA RURALE

### Art.4

#### Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali ed il rispetto delle norme ambientali limitando contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche delle acque, del terreno e dell'aria.
2. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi e lotti edificabili all'interno del centro abitato, prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare a giudizio dei competenti uffici comunali di Polizia Locale e Lavori Pubblici, seguendo la procedura di ripristino dei luoghi prevista dal vigente Codice della Strada.

### Art.5

#### Atti vietati sulle strade

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata e delle scoline delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.
2. Inoltre, sull'intera rete viaria comunale, è vietato:
  - a) imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e/o lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
  - b) abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
  - c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
  - d) transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
  - e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
  - f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

**Art.6**  
**Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi**

Si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

“...6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

*(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)...*”

**Art.7**  
**Uso di esche avvelenate**

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.
2. Per le esche derattizzanti o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali, le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
3. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

**Art.8**  
**Emissione di odori molesti**

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte le soluzioni tecniche necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

**Art.9**  
**Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi**

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie,

silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati. Per quanto riguarda la proliferazione delle zanzare si rimanda alle disposizioni determinate dalla Regione Veneto.

#### **Art. 10**

##### **Degrado ambientale generale**

1. E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare in stato di abbandono i terreni e le siepi ricadenti all'interno del centro abitato, in quanto può determinarsi la proliferazione di malerbe dannose ed infestanti nonché il propagarsi di insetti nocivi ed essere causa di incendi.
2. È obbligatorio effettuare lo sfalcio delle malerbe dannose e delle infestanti prima della loro produzione del seme.
3. In casi particolari è consentito l'uso di specifici diserbanti ammessi dalle vigenti normative.

#### **Art. 11**

##### **Spandimento di liquami e spargimento di letame**

Devono essere rispettate le disposizioni contenute nel DGR 1150 del 26.07.2011, con particolare riferimento all'art. 8 dell'Allegato "A" che regola le periodicità dello spargimento.

#### **Art. 12**

##### **Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche**

1. I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del piano stradale.
2. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore ad un metro dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale, o due metri se il fossato è classificato "capofosso" dal Regolamento di Polizia Idraulica. Per quel che riguarda le distanze dalla sede stradale valgono le vigenti norme del Codice della Strada.
3. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo, così come le scoline di sgrondo interpoderale.
5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, si provvederà a dette operazioni a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore.

6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.
7. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.
8. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, con dispersione di terreno o altri materiali organici (raccolta di prodotti agricoli, lavorazioni del terreno, trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, ecc..) dovrà essere effettuato da parte degli imbrattatori l'immediato ripristino della sede stradale con ripetuti interventi di pulizia, garantendo costantemente la sicurezza della circolazione, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade vicinali ed interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

### TITOLO III - ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

#### Art. 13

#### Distanze per alberi e siepi

1. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, a filare unico, a più filari o a bosco, in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.
2. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a mt. 3.
3. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 1,5 dal confine di proprietà. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade comunali e vicinali prive di scarpata dovranno essere piantati ad un distanza minima di mt. 2 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5. Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse nel momento in cui superano le altezze previste dal codice civile.
5. sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi 1), 2), 3), 4), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.
6. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.



7. Le distanze sopra specificate si applicano in tutto il territorio comunale.
8. Misura delle distanze:
9. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
10. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.
11. Definizione di alberi di alto fusto e non d'alto fusto: si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.
12. Area di rispetto per incolti: nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 2 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.
13. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.
14. Nel caso le piantagioni siano a confine con strade valgono le norme del Codice della Strada.

#### **Art. 14** **Rami protesi e radici**

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.
2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.
3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, qualora non sia possibile smaltirlo in compostaggio in una concimaia attiva, deve essere smaltito al CeRD (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali.
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.
6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici comunale.
7. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie,

dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

#### **TITOLO IV: GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE**

##### **Art. 15**

##### **Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**

1. Ferma restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

##### **Art. 16**

##### **Canali naturali e artificiali - Irrigazione**

1. I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private..
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

##### **Art. 17**

##### **Libero deflusso delle acque**

Devono essere rispettate le norme previste dal regolamento comunale di polizia idraulica.

##### **Art. 18**

##### **Rispetto delle acque**

1. È vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.
2. È altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

3. È oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.
4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

#### **Art. 19**

#### **Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità**

1. In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.
2. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 30 mt.

#### **Art. 20**

#### **Esercizio della pesca**

L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura è regolato dalla vigente normativa regionale in materia nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e piscicoltura.

### **TITOLO V: LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE**

#### **Art. 21**

#### **Difesa contro i parassiti delle piante**

I proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

- a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
  - il cancro colorato del platano;
  - la processionaria del pino.
- b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
  - il bruco americano;
  - il cancro del cipresso;
  - la grafiosi dell'olmo.

#### **Art. 22**

#### **Trattamenti con prodotti fitosanitari**

**VEDASI ALLEGATO "A"**

#### **Art. 23**

#### **Attività di controllo numerico delle nutrie**

Per l'attività di controllo numerico delle nutrie, viene data attuazione alle seguenti disposizioni tratte dall' Allegato "a" alla D.G.R. 1100 del 18 agosto 2015

## **Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia**

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanasi delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione eutanasi delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conduttore del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

### **Raccolta e smaltimento delle carcasse**

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, ( All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A ) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc), almeno 10 metri dai

corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga ( indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termico distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas ).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivi per interventi di spopolamento delle nutrie.

**I paragrafi sopraindicati fanno parte integrante del presente Regolamento.**

## **TITOLO VI: IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI**

### **Art.24**

#### **Detenzione di animali da cortile**

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza.

## **TITOLO VII: NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME**

### **Art.25**

#### **Pascolo degli animali su proprietà altrui**

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso scritto del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.

3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.
4. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

#### **Art.26**

#### **Conduzione del bestiame in transito**

1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Trebaseleghe deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.
2. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo, il consenso scritto dei proprietari ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.
3. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
4. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
5. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.
6. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

### **TITOLO VIII: ESERCIZIO DELL'APICOLTURA**

#### **Art.27**

#### **Denuncia degli alveari**

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'ASL almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari..

**Art.28**  
**Denuncia delle malattie delle api**

Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'ASL le malattie accertate o sospette.

**Art.29**  
**Prescrizioni e divieti**

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
  - a. alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
  - b. ai confini di proprietà;
5. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.
6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'ASL.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

**TITOLO IX: NORME DI PROCEDURA E SANZIONI**

**Art.30**  
**Richiesta e rilascio autorizzazioni**

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune

e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

3. Con le autorizzazioni o le concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità comunale ritenga di imporre in caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

#### **Art. 31**

##### **Accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio possono adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 50 e 107 del D. Lgs. 267/2000.

#### **Art. 32**

##### **Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; quindi l'importo da indicarsi nel verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in € 100,00 oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
2. Per chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del presente regolamento la sanzione amministrativa viene elevata ad una somma da € 80,00 a € 500,00 oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII: Esercizio dell'apicoltura, si applicano le seguenti sanzioni:
  - violazione dell'art. 27 € 100,00; -
  - violazione dell'art. 28 € 400,00;
  - violazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3 e 4, € 500,00;
  - violazione dell'art. 29, comma 5, € 50,00;
  - violazione dell'art. 29, comma 7, € 400,00.



### **Art. 33**

#### **Sanzioni amministrative accessorie**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24/11/1981 n. 689.
2. L'organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.
3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

### **Art. 34**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le altre disposizioni, regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

### **Art. 35**

#### **Norma finale**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

# ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

### Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

### Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree

## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

### Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.



## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

### **Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.

2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

### **Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree;

2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:

- a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

### **Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari**

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

### Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

### Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.

4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.



## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

### **Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.

3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.

5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.

6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.

Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

### **Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:

- prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
- preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.



## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

### **Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

### **Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.

4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.



## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
  - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
  - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
  - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
8. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

### **Art. 13 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili**

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

### **Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari**

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

### **Art. 15 – Sanzioni**

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.





## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

### **Art. 16 – Accertamento delle sanzioni**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

### **Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

### **Art. 18 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni**

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

### **Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.



## ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

<b>ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</b>	
<b>SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:</b>	
<b>DATA TRATTAMENTO:</b>	<b>DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)</b>



**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**COMUNE DI TREBASELEGHE**

Provincia di Padova - D. 20891 - TREBASELEGHE  
Via S. Maria Maddalena, 10 - 35030 Trebaseleghe (PD)  
Tel. 049/8751111 - Fax 049/8751112 - E-mail: [comune@trebaseleghe.it](mailto:comune@trebaseleghe.it)


**OGGETTO:**  
AREE PRECISAMENTE DEFINITE, QUANTIFICATE E CENSITE

**TREBASELEGHE**  
**NORD**

01

**DISCIPLINA E CONTENUTI:** **DECRETI DI INTERESSI LOCALI**  
**ALLEGATO 1 - CENSITE**

**AREE PRECISAMENTE DEFINITE, QUANTIFICATE E CENSITE**



**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**COMUNE DI TREBASELEGHE**


Spazio Pubblico di Interesse Sociale e di Interesse Pubblico  
via del 688 51027 - Comune di Trebaseleghe - Via dell'Industria, 10 - 35030 Trebaseleghe (PD)

**OGGETTO:**  
AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VALLEVERDE

Protocollo n. 117	117	02
<b>TREBASELEGHE</b>		
<b>SUD</b>		

RESPONSABILI DEL PROTAGONISMO: **INGENNERO GIULIO PAVONI**  
AUTORE DEL PROGETTO: **INGENNERO GIULIO PAVONI**  
ALTERNATIVE: **INGENNERO GIULIO PAVONI**

**AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VALLEVERDE**



**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**COMUNE DI TREBASELEGHE**

Provincia di Padova  
Servizio Area Polizia Municipale  
Via Garibaldi, 10 - 35030 Trebaseleghe (PD) - Tel. 049/8000000


**OGGETTO**

**AREE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE O GRUPPI VILLAGGIATI**

Prima fascia	0,5
Seconda fascia	1,0
Terza fascia	1,5

RESPONSABILE DEL PROGETTO: **PIETRO BELLINZAGHI**  
AUTORE: **ALDO MONTANARI**

**AREE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE O GRUPPI VILLAGGIATI**



### REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE


**COMUNE DI TREBASELEGHE**  
Settore Attività Politiche del Territorio  
Piazza Giuseppe Garibaldi, 11 - 35030 - TREBASELEGHE  
Tel. 049/939757 - Fax 049/939758 - e-mail: [comune@trebaseleghe.pro.it](mailto:comune@trebaseleghe.pro.it)

**OGGETTO:**  
AREE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI

Comune	Settore	Area	Superficie
Trebaseleghe	Fossalta	04	1.2000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SINDACO  
ALTERNATIVO ALTERNANTE: DIR. AMMINISTRATIVO

 AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI



**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**COMUNE DI TREBASELEGHE**

Schema Assessoriale e Regolamento di Polizia  
Rurale  
Piazza Giuseppe di Bonaiuto, 12 - 36010 TREBASELEGHE  
Tel. 0445/919177 - fax 0445/919178 - email: [comune@trebaseleghe.net](mailto:comune@trebaseleghe.net)

**OGGETTO:**

**AREE RICHIESTE DA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI**

PROV. (Codice Prov.)	Comune	Area	Superficie
VI	TREBASELEGHE	SILVELLE	0,8
VI	12900		

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO: SOSTEGNO ALLA FIDUCIA IN VIAVA  
AREE ALTERNATIVE/COMPENSATIVE  
DEI CONTAMINATI/DEGRADATI

**AREE PREDISPOSTE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI**

